

**GUIDA SINTETICA**  
**SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE EQUITALIA**

*Gentile Cliente*

Nella seduta del 24 novembre 2016, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”. Il testo convertito, come integrato, apporta diverse modifiche alla disciplina della “Definizione agevolata”, prevista nell’articolo 6 del medesimo decreto (c.d. “rottamazione”).

Di seguito alcune risposte alle domane più frequenti:

➤ **quali cartelle risultano rottamabili**

1. Imposte (ires, irpef ecc...)
2. IVA (non se riscossa all’importazione)
3. Tributi locali (ici, imu, rifiuti, addizionali)
4. Contributi previdenziali e assistenziali
5. Multe codice della strada

➤ **quali cartelle non sono rottamabili**

1. iva riscossa all’importazione
2. recuperi di aiuti di Stato
3. crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti
4. ammende e sanzioni pecuniarie a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

➤ **quale è il periodo di riferimento delle cartelle rottamabili**

La rottamazione riguarda tutti i ruoli emessi dal 2000 al 31.12.2016.

➤ **cosa si paga con la rottamazione**

La rottamazione dei ruoli prevede il pagamento di:

1. Capitale dovuto (ossia l’imposta o il tributo o i contributi da corrispondere)
2. Interessi da ritardata iscrizione a ruolo
3. Aggio che comunque è ridotto soltanto a quello calcolato su capitale
4. Spese per la notifica
5. Spese per eventuali procedure esecutive

➤ **cosa viene annullato**

1. le sanzioni
2. la maggiorazione applicata sulle multe del codice della strada
3. gli interessi di mora
4. le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali

➤ **Come si accede alla rottamazione**

Per accedere alla rottamazione bisogna compilare e depositare, **entro il 31.03.2017**, l'istanza con l'apposito modulo DA1 pubblicato sul sito di Equitalia ove indicare le cartelle da rottamare, le rate richieste, il metodo di pagamento a scelta tra domiciliazione bancaria, bollettini precompilati, pagamento allo sportello. L'istanza deve essere presentata direttamente allo sportello Equitalia ovvero inviata a mezzo PEC agli indirizzi comunicati da Equitalia e pubblicati sul sito dell'Ente in base alla Direzione Regionale competente.

➤ **Quante rate sono previste per il pagamento**

Il debitore che decide di aderire alla rottamazione delle cartelle è tenuto a restituire le somme soltanto in 5 rate; l'ultima di esse poi dovrà essere tassativamente versata entro settembre 2018. Il 70% dell'importo, poi, andrà comunque pagato entro la fine del 2017. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una delle rate richieste comporta la decadenza della definizione e la ripresa automatica di misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue dovute che non saranno neppure più rateizzabili.

➤ **Chi ha in corso una rateizzazione**

Può aderire alla rottamazione anche chi ha in corso una rateizzazione, rottamando però solo la parte residua dovuta e a condizione che le rate in scadenza tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016 siano pagate - risultando quindi in regola con i pagamenti al 31.12.2016 -.

➤ **Chi ha pendenze in corso con Equitalia**

Sì, il decreto stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

➤ **Conclusioni**

Lo Studio si rende disponibile - dietro esplicita richiesta - ad esaminare la posizione del Cliente per valutare l'opportunità e la convenienza di accedere alla rottamazione oggi concessa.

Riteniamo che la novella legislativa possa comportare una buona riduzione sulle posizioni oggi attive anche se ci rendiamo conto della difficoltà per il cliente di adempiere in sole 5 rate.

---